

COMUNE DI BONATE SOTTO

Provincia di Bergamo

Prot.n.11100

Ordinanza n.35

ORDINANZA DI DEROGA ALL'OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PER L'ANNO 2010

IL SINDACO

- VISTO il Titolo IV del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15.03.1997 n.59";
- VISTA la Legge Regionale 29.06.2009 n.9 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali", che ha modificato ed integrato la Legge Regionale 03.04.2000 n.22 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali";
- VISTO l'art.50 comma 7° del D. Lgs.vo 18.08.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- RILEVATO che si rende necessario disciplinare le deroghe alle chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali per l'entrata in vigore della nuova normativa;
- SENTITI i commercianti locali;
- VISTI i pareri delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale ai sensi dell'art.5 bis comma 1 della Legge Regionale 22/2000 come sopra modificata, in particolare:
 1. CONFESERCENTI: parere favorevole;
 2. UILTUCS : parere favorevole.

DISPONE

1. PER L'ANNO 2010:

a) ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA AVENTI SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ

sospensione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva per l'intero periodo.

b) ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA AVENTI SUPERFICIE DI VENDITA OLTRE 250 MQ

sospensione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le seguenti giornate:

- prima domenica dei mesi da gennaio a novembre
- ultima domenica del mese di agosto;
- tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- le seguenti 5 giornate domenicali / festive :
14 febbraio - 28 marzo – 2 giugno – 31 ottobre – 28 novembre.

Per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa vi è l'obbligo di chiusura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali o festive:

1° gennaio Pasqua 25 aprile 1° maggio 15 agosto 25 dicembre (pomeriggio)
26 dicembre.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 05:00 alle ore 24:00. Nel rispetto di tale fascia oraria, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere.

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è FACOLTATIVA.

Qualora l'esercente intenda mantenerla, dovrà essere la seguente:

- Negozi di generi alimentari LUNEDI' POMERIGGIO;
- Negozi di generi non alimentari LUNEDI' MATTINA.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- Rivendite di generi di monopolio;
- Rivendite di giornali, riviste e periodici;
- Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- Esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

In caso di più contestazioni di violazioni alla presente ordinanza nell'arco di un quinquennio, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, verrà disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi, indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria stessa.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti adottati da questo Ente in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio.

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza gli esercenti dovranno attenersi alla vigente normativa nazionale e regionale.

Bonate Sotto, 25.11.2009

IL SINDACO
- Mangili Livio -